

S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno uno del mese di Marzo dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitano il 05.04.2017;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. gestisce il mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito della Città Metropolitana di Napoli, provvedendo, per il tramite delle opportune azioni gestionali, esecutive ed operative ad assicurare la tenuta delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente;



- che con provvedimento del 14.07.2016, di cui al prot. 0007451/II.1, la S.A.P.NA. S.p.A. nella sua qualità di Stazione Appaltante della gara indetta per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di trattamento del percolato sito in Villaricca "Masseria Riconta" (volto ad incrementare la capacità da 50 mc al giorno a 550 mc al giorno), ha proceduto alla revoca, in autotutela, dell'aggiudicazione disposta in favore della Soc. SLED Servizi Srl, oggi Hydroambiente Srl in liquidazione;
- che con ricorso di cui al n. A/10 107653 depositato presso l'On.mo Tribunale Amministrativo della Regione Campania, - n. 4099/2016 - la società Hydroambiente S.r.l. impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, notificandone per il tramite dello Studio Legale Mario Salvi, in Napoli, gli estremi in data 22.09.2016 a questa SAPNA SpA;
- che, atteso il predetto ricorso, e vista la richiesta in danno proposta dallo Studio Legale Salvi in rappresentanza della Hydroambiente Srl, questa SAPNA SpA, con determinazione del 29.09.2016, si è opposta alla detta impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
- che all'esito del giudizio R.G. n. 4099/2016, con sentenza n. 56/2017 pubblicata il 03.01.2017, l'On.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, ha accolto in parte il ricorso introduttivo della Hydroambiente Srl, limitatamente alla domanda diretta a conseguire l'indennizzo ex art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990; ha dichiarato altresì improcedibili i primi motivi aggiunti e respinto i secondi motivi aggiunti;
- che, successivamente, in data 27/01/2017 la soc. Hydroambiente Srl ha proposto ricorso in appello, innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, per la riforma "in parte qua" della sentenza n. 56/2017 nel giudizio recante R.G. n.4099/2016;
- che, parimenti, con determinazione del 14.02.2017 anche questa S.A.P.NA. S.p.A. ha provveduto ad impugnare, innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato con atto di appello incidentale, la predetta sentenza 56/2017, chiedendone la riforma in relazione ai capi di rispettiva soccombenza;
- che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 5146 del 08.11.2017 in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciandosi sull'appello iscritto al RG 779/2017, ha respinto l'appello principale e l'appello incidentale, compensando le spese.
- che, pertanto, la società Hydroambiente srl in liquidazione, ha azionato innanzi al TAR Campania Napoli, il ricorso ex art.112, comma 2, c.p.a. chiedendo l'ottemperanza alla sentenza n. 56/2017;
- che, in data 10/01/2018, il predetto ricorso è stato comunicato a questa S.A.P.NA. S.p.A. per il tramite dell'avv. Alfonso Erra, legale di fiducia che rappresenta e difende questa S.A.P.NA SpA nell'ambito dei suddetti procedimenti, giuste Determinazioni dell'A.U. del 29/09/2016 e 14/02/2017;
- che questa S.A.P.NA. S.p.A., con nota prot. 889 del 30.01.2018 ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta costituzione in giudizio della Società in relazione al procedimento R.G. 270/2018 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la quale si evidenziava che la controparte Hydroambiente Srl depositava "*ponderosa perizia*" tecnica-economica;
- che, nell'interesse di questa SAPNA SpA, corre pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un C.T.P. Consulente Tecnico di Parte, di fiducia, in grado di eseguire l'accertamento della validità delle somme richieste dalla controparte Hydroambiente Srl ed effettuare una controperizia che confermi o meno la sussistenza della detta pretesa;
- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli ingegneri, dottori commercialisti, e tecnici di esperienza iscritti ai propri Albi Professionali;
- che il dott. Fabrizio Cherubini, dottore commercialista, con studio in Via Licata, 6 - 80125 - Napoli, iscritto all'elenco dei professionisti istituito presso questa SAPNA SpA al n. 481, ha già reso disponibile in altre occasioni la propria professionalità negli interessi di questa S.A.P.NA.

S.p.A. effettuando operazioni di profilo fiduciario e di contenuti tecnici richiedenti specifica competenza;

per quanto sopra visto, considerato e premesso



NOMINA

- atteso il curriculum e gli atti depositati presso questa SAPNA SpA, il **dott. Fabrizio Cherubini, dottore commercialista**, con studio in Via Licata, 6 - 80125 - Napoli, iscritto all'elenco dei professionisti al n. 481, tecnico di fiducia di questa SAPNA SpA;

DETERMINA

- di affidare al nominato dott. Fabrizio Cherubini l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) per assistere la S.A.P.NA. S.p.A., nell'ambito del giudizio di ottemperanza RG 270/2018 presso il TAR Campania, in ordine all'accertamento della validità della perizia tecnica a firma del dott. Luigi Soprano, Revisore dei Conti, ammontante ad Euro 1.592.462,90 presentata dalla controparte Hydroambiente Srl in liquidazione, e di redigere la perizia di parte che ne confermi o meno la sussistenza, indicando, per conto e nell'interesse di questa S.A.P.NA. S.p.A., su apposita Relazione scritta e perizia giurata, il valore dell'indennizzo;

- altresì, di fissare il compenso del dott. Fabrizio Cherubini per l'espletamento del suddetto incarico, in Euro 3.500,00 oltre I.V.A., C.P.A. detratta la R.A., da intendersi forfettario, onnicomprensivo di onorario, spese e quanto altro necessario all'espletamento dell'incarico conferito;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;

- di dare comunicazione della presente determina al Direttore Tecnico, all'Ufficio Legale e Societario, all'Ufficio Affari Generali ed all'Ufficio Amministrazione e Finanza della S.A.P.NA. S.p.A.;

- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico;

Copia verrà inviata per conoscenza al socio unico ed al collegio sindacale.

L'Amministratore Unico